

Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del “Decreto Rilancio”

Nota di approfondimento e Focus sul Reddito di Emergenza

Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale
Direzione Studi e Ricerche

Luglio 2020

INDICE

LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77, DI CONVERSIONE DEL DL n. 34/20 “DECRETO RILANCIO” - NOTA DI APPROFONDIMENTO	3
Titolo II - Sostegno alle imprese e all’economia	4
Art. 38: rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative.....	4
Art. 38 bis: Misure di sostegno all’industria del tessile, della moda e degli accessori	5
Art. 43 bis: fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa ...	5
Art. 52 bis: Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati.....	5
Titolo III – Misure in favore dei lavoratori.....	6
Art. 68: modifiche all’art. 19 (DL n. 18/20) in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario	6
Art. 70: modifiche all’art. 22 del DL n. 18/20 in materia di Cassa integrazione in deroga.....	7
Art. 71: ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale	8
Art. 72: modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti.....	9
Art. 80 bis: interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 38 del DLgs n. 81/15	9
Art. 82: Reddito di emergenza - Rem.....	9
Art. 90: lavoro agile.....	10
Art. 93: disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine	10
Art. 95: misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro	10
Art. 103: emersione di rapporti di lavoro.....	10
Titolo IV – Disposizioni per la disabilità e la famiglia nonché misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere	11
Art. 104: assistenza e servizi per la disabilità	11
Art. 105 bis: Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza	11
Titolo VIII – Misure di settore.....	12
Art. 230: incremento del numero dei posti relativi a concorsi già indetti	12
Art. 230 bis: disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche	12
dell’infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici	12
Art. 263: Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile.....	13
FOCUS SUL REDDITO DI EMERGENZA - REM.....	14

LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77, DI CONVERSIONE DEL DL n. 34/20 “DECRETO RILANCIO” - NOTA DI APPROFONDIMENTO

La Legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, n. 180. L’adozione del dettato normativo è motivata dalla perdurante e straordinaria necessità nel contenimento degli effetti negativi che l’epidemia COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo quindi misure non solo dirette a preservare la salute e sicurezza dei cittadini, ma anche ad introdurre ulteriori disposizioni a sostegno del mercato del lavoro, dell’occupazione, delle famiglie e delle imprese.

Complessivamente si tratta di misure per **55 miliardi di euro** per sostenere l’economia, per rifinanziare gli ammortizzatori sociali e le misure di supporto ai lavoratori autonomi. La norma interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l’intento di assicurare l’unitarietà, l’organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale. La Legge è stata approvata definitivamente in Senato con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessuna astensione.

Tra le principali disposizioni in materia di sostegno al mercato del lavoro e alle imprese, si segnala l'art. 38 che interviene per rafforzare il sistema delle start-up innovative, incrementando la dotazione di risorse di ulteriori 100 milioni di euro per il rifinanziamento delle agevolazioni. L'art. 68 introduce modifiche in materia di **integrazione salariale e assegno ordinario**, riconoscendo inoltre un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane del suddetto trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020. Per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria, l'art. 69 indica la possibilità di richiedere il trattamento ordinario per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. L'art. 70, che introduce modifiche in materia di **CIGD**, fissa la durata del trattamento a nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Viene quindi introdotto l'art. 70 bis che consente, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.

Relativamente al Reddito di emergenza (Rem), di cui all'art. 82 della Legge di cui si tratta, viene offerto uno specifico focus in appendice al presente documento¹. L'art. 90, in materia di lavoro agile, prevede il riconoscimento anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. In materia di lavoratori transfrontalieri, è introdotto l'art. 103 bis che per l'anno 2020 autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in loro favore, purché titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, oltre ai lavoratori subordinati nonché i titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno al reddito. All'art. 263, fino al 31 dicembre 2020, è prevista l'applicazione del **lavoro agile** al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

Di seguito si dà quindi conto di alcune tra le principali **disposizioni introdotte in sede di conversione** in Legge, rimandando per la consultazione di quanto previsto dal DL n. 34/20 alla Nota di approfondimento già predisposta da ANPAL Servizi². Per l'esame esaustivo della norma di cui si tratta, si rinvia comunque al testo, nonché agli allegati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, consultati. Nello specifico, in materia di lavoro, di sostegno alle imprese e alle famiglie:

Titolo II - Sostegno alle imprese e all'economia

Art. 38: rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative

Comma 2 bis. Al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane e, più in generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal COVID-19 e la fase di rilancio, sono destinate fino al 5% delle risorse al finanziamento di iniziative: di comunicazione sul sistema italiano delle start-up, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le predette risorse; di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative, delle start-up, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali; di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore. La misura massima dei finanziamenti agevolati che ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere è pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento.

¹ Cfr. pag. 14.

² "Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 'Decreto Rilancio'. Nota di approfondimento". A cura della Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale di ANPAL Servizi S.p.A., consultabile al seguente link:
<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=f69c7684-9e04-468f-9bc7-434d0b86dd4a&title=scheda>

Art. 38 bis: Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori

Nuovo articolo. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti "Made in Italy" di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di cui si tratta, sono stabilite le modalità di attuazione con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi. L'efficacia delle misure previste è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 43 bis: fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa

Nuovo articolo. Per l'anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete necessarie a dare attuazione alla codatorialità. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità, il contratto di rete deve essere sottoscritto dalle parti, con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori.

Art. 52 bis: Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati

Nuovo articolo. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per assicurarne la continuità aziendale, è consentito alle predette imprese chiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter

beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni. Tale rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione. Tale attività è possibile con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto della società Cassa depositi e prestiti e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformità con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo III – Misure in favore dei lavoratori

Art. 67 bis: inserimento al lavoro dei *care leavers*

Nuovo articolo. La quota di riserva di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68³, è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Art. 68: modifiche all'art. 19 (DL n. 18/20) in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Comma 2 bis. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente. La predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è

³ In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.

considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DL n. 52/20⁴.

Comma 3 bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda. I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale "emergenza COVID-19" sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga.

Art. 70: modifiche all'art. 22 del DL n. 18/20 in materia di Cassa integrazione in deroga

Comma 6. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL n. 52/20. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DL n. 52/20. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine previsto dalla norma è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL n. 52/20. Trascorso inutilmente tale termine,

⁴ Per approfondimenti al Decreto Legge di cui si tratta, è possibile consultare la scheda predisposta nella Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, consultabile al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=114171e7-75fe-4049-99aa-2cdf9ba7a023&title=scheda>

il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Art. 70 bis: Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale

Nuovo articolo. In deroga a quanto previsto dal DL n. 18/20, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/20, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro settimane massime da parte dell'INPS, nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 71: ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale

Al Decreto-Legge n. 18/20, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 27/20, dopo l'articolo 22-bis sono inseriti e novellati i seguenti:

Art. 22-quater (Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

Commi 3 e 4. La domanda di concessione del trattamento deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL n. 52/20, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. A

seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS disciplina le modalità operative del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL n. 52/20, se tale ultimo termine è posteriore a quello già previsto dalla norma. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Art. 72: modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti

Comma 1, lettera a). Per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai dodici anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della Legge di cui si tratta.

Art. 80 bis: interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del DLgs n. 81/15

Nuovo articolo. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del DLgs n. 81/15, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento.

Art. 82: Reddito di emergenza - Rem⁵

Comma 2 bis. Ai fini del riconoscimento del Rem, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni del DL n. 47/14, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/14⁶, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti previsti dalla norma sopracitata.

⁵ Per approfondimenti, consultare il focus dedicato al Rem a pag. 14.

⁶ Legge 23 maggio 2014, n. 80 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015".

Art. 90: lavoro agile

Comma 1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Art. 93: disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

Comma 1 bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 95: misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

Comma 6 bis. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione del DL n. 15/10, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/10⁷, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese, con modalità rapide e semplificate. L'INAIL provvede all'aggiornamento del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di cui si tratta, al fine della verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica.

Art. 103: emersione di rapporti di lavoro

Comma 5. Le istanze per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri, sono presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020.

Art. 103 bis: disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri

Nuovo articolo. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, ovvero che svolgono la propria attività in altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti

⁷ Legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari.

appositi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di cui si tratta, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del predetto beneficio.

Titolo IV – Disposizioni per la disabilità e la famiglia nonché misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere

Art. 104: assistenza e servizi per la disabilità

Comma 3 bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili destinati a persone con disabilità fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 105 bis: Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza

Nuovo articolo. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse stanziare sono ripartite secondo criteri definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Art. 118 bis: Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto

Nuovo articolo. Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese nonché per ragioni di celerità e di riduzione dei tempi procedurali, nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di cui si tratta, le Regioni a statuto ordinario, le Province, le Città metropolitane e i Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La definitiva

assunzione di personale è anche effettuata in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale.

Titolo VIII – Misure di settore

Art. 230: incremento del numero dei posti relativi a concorsi già indetti

Comma 2 ter. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, con i collaboratori scolastici che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale, è stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020-2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità.

Art. 230 bis: disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici

Nuovo articolo. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di mille unità. Con Decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di cui si tratta, il contingente di cui al primo periodo è ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli studenti di ciascun istituto scolastico.

Art. 231 bis: misure per la ripresa dell'attività didattica

Nuovo articolo. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, a: derogare, nei soli casi necessari ed ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione; attivare ulteriori posti di incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo; prevedere, per l'anno scolastico 2020-2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.

Art. 263: Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile

Comma 1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni vigenti, nell'adeguare l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese, è prevista l'applicazione del lavoro agile al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più Decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato Decreto Legge n. 18 del 2020⁸, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto⁹.

⁸ Legge 24 aprile 2020, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi".

⁹ Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza.

FOCUS SUL REDDITO DI EMERGENZA - REM

Premessa

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128, Supplemento ordinario, del 19 maggio 2020 e successivamente convertito, con modificazioni, nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020. La sua adozione è motivata dalla perdurante e straordinaria necessità nel contenimento degli effetti negativi che l’epidemia COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo quindi misure non solo dirette a preservare la salute e sicurezza dei cittadini, ma anche ad introdurre ulteriori disposizioni a sostegno del mercato del lavoro, dell’occupazione, delle famiglie e delle imprese. Proprio allo scopo di sostenere le famiglie in situazioni di estrema difficoltà economica, l’art. 82 sopra evidenziato istituisce il Reddito di emergenza (Rem), quale sostegno temporaneo al reddito, in presenza di determinati requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali.

Requisiti di accesso

Nello specifico, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda:

- della residenza in Italia, relativamente al titolare richiedente il beneficio;
- di un valore del reddito familiare, al mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari ad uno specifico ammontare. Tale soglia è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenni (articolo 2, comma 4, del DL n. 4/19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/19). A differenza di quanto avviene con il Reddito di Cittadinanza, tale scala può raggiungere la soglia massima di 2, ovvero di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
- di un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimenti al 2019, inferiore a una soglia di 10 mila euro, incrementata di 5 mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- di un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 15 mila euro.

L’autorizzazione di spesa per l’erogazione del Reddito di emergenza è pari a 954,6 milioni di euro per il 2020, da iscriverne su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato “Fondo per il Reddito di emergenza”. L’INPS, competente circa l’erogazione del Rem, provvede inoltre al monitoraggio della misura. Per gli oneri connessi alla

stipula della convenzione con i centri di assistenza fiscale per la presentazione della richiesta del Rem è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro.

In caso di accoglimento, il Rem è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Va osservato che, con l'entrata in vigore del DL n. 52/20¹⁰, le domande per il Reddito di emergenza possono essere presentate entro il 31 luglio 2020, derogando così al termine inizialmente fissato al 30 giugno 2020. L'INPS comunica l'accoglimento o il respingimento della domanda mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, sono rese tempestivamente disponibili le motivazioni. Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario o postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda. In caso di errata comunicazione delle coordinate bancarie, il Rem viene pagato con bonifico domiciliato, presso gli sportelli di Poste Italiane. In tal caso, una volta disposto il pagamento, il lavoratore riceve un SMS di notifica.

Incompatibilità del Reddito di emergenza

Il Rem si configura come misura residuale rispetto alle altre misure di contrasto al COVID-19 e viene erogato esclusivamente se nessuno dei membri del nucleo richiedente abbia già usufruito delle altre indennità emergenziali. Di conseguenza, non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità previste dal DL n. 18/20 ("Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge n. 27/20, nello specifico l'indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, l'indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), l'indennità dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, l'indennità dei lavoratori del settore agricolo, l'indennità dei lavoratori dello spettacolo, nonché le provvidenze nell'ambito del "Fondo per il reddito di ultima istanza" e quelle previste per i lavoratori domestici e i lavoratori sportivi.

Il Rem non è, altresì, compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti titolari, al momento della presentazione dell'istanza, di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità. Nel caso in cui il Rem sia stato accolto ed erogato ad un nucleo familiare e, successivamente, venga riconosciuto il diritto a pensione ad un componente del nucleo con decorrenza antecedente la presentazione della domanda di Rem, la relativa prestazione non è ritenuta indebita. Sono pertanto incompatibili tutti i trattamenti pensionistici previdenziali, con l'eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, e quelli assistenziali, tra cui l'assegno sociale. Sono invece compatibili tutti i trattamenti assistenziali non pensionistici, nei quali rientrano l'assegno di accompagnamento, l'assegno di invalidità civile e l'assegno ordinario di invalidità.

¹⁰ Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52 "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro".

Il Rem è incompatibile con la presenza nel nucleo familiare di uno o più membri titolari di rapporti di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Nel caso di lavoratori posti in cassa integrazione ordinaria o in deroga o per i quali sia stato richiesto l'intervento del Fondo di integrazione salariale, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali.

Il Rem è infine incompatibile con la percezione del Reddito e della Pensione di Cittadinanza (RdC – PdC). Nel caso in cui il richiedente, o uno dei membri del nucleo familiare inoltri, anche a ridosso della presentazione della domanda di Rem, un'altra istanza per fruire di una delle prestazioni incompatibili introdotte con i DL n. 18/20 e n. 34/20 sopracitati, tutte verranno istruite sulla base dei requisiti richiesti dalla legge. La verifica in ordine alle incompatibilità avviene quindi "nella fase conclusiva" dell'istruttoria della domanda presentata dall'utente e ne condiziona l'accoglimento. Il controllo di compatibilità, infatti, opera successivamente alla conclusione dell'istruttoria sugli altri requisiti e determina l'accoglimento della domanda solo se non viene rilevato un pagamento già in fase di disposizione o già erogato per una delle prestazioni incompatibili, così come elencate ai punti precedenti, a favore del medesimo soggetto richiedente o di uno dei membri del proprio nucleo familiare. È fatto salvo un meccanismo di conguaglio qualora le istanze scartate per incompatibilità con il Rem avrebbero dato luogo ad un trattamento più favorevole.